

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 gennaio 2002.**

Alemanno, Angioni, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Biondi, Buttiglione, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Frattini, Galati, Maroni, Martusciello, Marzano, Matteoli, Pisanu, Possa, Ricciotti, Santelli, Scajola, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 gennaio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BERSANI e VISCO: « Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di emersione delle attività detenute all'estero » (2220);

TITTI DE SIMONE: « Norme in materia di organi collegiali della scuola » (2221);

ZANELLA ed altri: « Nuove norme per l'esercizio della prostituzione e per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (2222);

ARACU: « Istituzione di cinque borse di studio per gli studenti minorenni meritevoli e vincitori di titoli europei o mondiali in discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico internazionale » (2223);

TABACCI ed altri: « Nuove norme in materia di Autorità di garanzia, regolazione e vigilanza » (2224);

VOLONTÈ e GIUSEPPE DRAGO: « Modifiche all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, relativi alle professioni di geometra e di perito industriale » (2225);

ALBERTA DE SIMONE ed altri: « Norme per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura biologica » (2226).

In data 25 gennaio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TONINO LODDO: « Disposizioni in materia di requisiti dei veterinari per l'accesso al primo livello della dirigenza del Servizio sanitario nazionale » (2227);

BLASI: « Norme per agevolare la prescrizione a fini terapeutici di farmaci contenenti derivati naturali e sintetici della pianta "*cannabis indica*" » (2228).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 25 gennaio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro della giustizia:

« Modifiche urgenti al codice di procedura civile » (2229).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 gennaio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 816. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2001 » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1533-B).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Valpiana ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

VALPIANA: « Riconoscimento e tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti » (1484).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 1633, d'iniziativa del deputato ERCOLE, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi per eventi e cause particolari ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISCITELLO: « Disciplina del conflitto di interessi » (210) *Parere delle Commis-*

sioni I (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

STUCCHI: « Modifica all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'organo di revisione economico-finanziario » (1622) *Parere delle Commissioni II e V;*

LETTIERI: « Istituzione della provincia di Melfi » (1819) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VOLONTÈ: « Istituzione della provincia di Busto Arsizio » (1889) *Parere delle Commissioni II, V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BERTINOTTI ed altri: « Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi » (2191) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

BALLAMAN: « Norme per la tutela degli acquirenti di immobili » (1802) *Parere della I Commissione;*

FANFANI e CASTAGNETTI: « Modifiche al codice penale in materia di omissione di soccorso e introduzione del reato di "omissione di soccorso stradale stradale" » (2026) *Parere delle Commissioni I e IX;*

PISAPIA: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare » (2092) *Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII;*

BUEMI ed altri: « Disposizioni per la destinazione extragiudiziaria dei magistrati eletti in uno dei due rami del Parlamento al termine del mandato » (2137) *Parere della I Commissione;*

BUEMI ed altri: « Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato » (2147) *Parere delle Commissioni I, V e VI.*

VI Commissione (Finanze):

STUCCHI: « Disposizioni in materia di rilascio del certificato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli » (1621) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e IX (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

VITALI e MARRAS: « Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'attività culturale, artistica ed editoriale » (1641) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in materia di prestiti, finanziamenti e mutui e di tasso effettivo globale » (1944) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XIV.*

X Commissione (Attività produttive):

VITALI e MARRAS: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato (1643) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

XI Commissione (Lavoro):

BATTAGLIA: « Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato » (141) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

ERCOLE: « Modifica all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi per eventi e cause particolari » (1633) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

PISTONE: « Disposizioni in materia di età minima per il collocamento a riposo dei tersicorei e dei ballerini » (1816) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

DARIO GALLI: « Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato » (1973) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX.*

XII Commissione (Affari sociali):

FRANCESCA MARTINI ed altri: « Ordinamento della professione di psicomotricista » (515) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

RUSSO SPENA: « Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità » (2039) *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 gennaio 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Sergio FERRERO.

Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione
dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettere del 18 gennaio 2002, ha trasmesso due note

relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Luigi PEPE ed altri n. 9/1876/33, concernente sanzioni per i medici che omettano gli adempimenti connessi al monitoraggio delle spese mediche e CUSUMANO ed altri n. 9/1876/34, concernente il finanziamento degli oneri contrattuali delle istituzioni accreditate del servizio sanitario nazionale, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 novembre 2001.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 914. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 1° DICEMBRE 2001, N. 421, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALL'OPERAZIONE MULTINAZIONALE DENOMINATA « ENDURING FREEDOM ». MODIFICHE AL CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 20 FEBBRAIO 1941 N. 303 (APPROVATO DAL SENATO) (2215)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

(A.C. 2215 — Sezione 1)

La Camera,

considerato che:

il 1° dicembre 2001 è stato emanato il decreto-legge n. 421, recante norme urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* », che prevede l'applicazione del codice penale militare di guerra, con esclusione delle disposizioni di natura processuale contenute nel libro IV, al « corpo di spedizione italiano »;

in occasione di tutte le precedenti missioni all'estero compiute dalle forze armate italiane è stata sempre emanata una norma che — in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del codice penale militare di guerra — prevedeva l'applicazione alla missione militare italiana all'estero delle norme del codice penale militare di pace;

in data 4 dicembre 2001, il ministro della difesa, di concerto con il ministro della giustizia, ha presentato al Senato il disegno di legge di conversione A.S. 914, avente ad oggetto modifiche al codice

penale militare di guerra; tale disegno di legge è stato approvato dal Senato e trasmesso alla Camera in data 23 gennaio 2002;

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge n. 2215 dispone un illegittimo, oltre che ingiustificato, ampliamento della portata dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra, dal momento che prevede l'applicazione, in caso di missioni all'estero, anche in tempo di pace, delle disposizioni del codice penale militare non solo ai « corpi di spedizione » ma anche al « personale militare di comando e controllo e supporto operativo e logistico del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi »;

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del disegno di legge n. 2215 reintroduce il cosiddetto « reato militare », attribuendo ai tribunali militari la competenza in ordine a reati comuni commessi dai militari;

l'articolo 102 della Costituzione prevede che « non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali » e , nel caso specifico, si andrebbe oltre quanto previsto dall'articolo 103 della Costituzione in ordine ai tribunali militari;

l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge in questione, che modifica l'articolo 165 del codice penale militare di

guerra, consentendo l'applicazione della legge penale militare di guerra « in ogni caso di conflitto armato » e « indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra », amplia immotivatamente la portata dell'articolo 3 dello stesso codice penale militare di guerra;

il disegno di legge n. 2215 non solo estende l'applicabilità del codice penale militare di guerra, che affonda le radici nell'inciviltà giuridica e che è stato disapplicato in Italia già dal lontano 1956, ma, fatto ancora più grave, omette di apportare quelle necessarie abrogazioni di norme che lo rendano non in contrasto con i principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale (quali, ad esempio, l'abrogazione degli articoli 5, 10, 76, 80 e 87, nonché l'abrogazione del libro IV contenente norme di natura processuale);

il disegno di legge n. 2215 restringe l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini garantiti dalla Costituzione italiana, rendendo l'applicazione dell'ordinamento militare di guerra un fatto usuale;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2215.

n. 1. Deiana, Adduce, Bimbi, Cento, Titti De Simone, Giordano, Grillini, Mascia, Pinotti, Pisa, Pisapia, Realacci, Russo Spena, Sanza, Valpiana, Vendola, Zanotti, Giachetti.

La Camera,

considerato che:

il 1° dicembre 2001 il Governo ha emanato il decreto-legge n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* ». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303;

gli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione, essendo diretti a modificare alcune disposizioni del codice penale

militare di guerra, hanno una portata non limitata alla sola operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* »;

l'articolo 2, comma 1, lettera c), del disegno di legge di conversione, nel modificare l'articolo 47 del codice penale militare di guerra, riconduce taluni reati comuni alla nozione di reato militare al solo fine di ampliare, con una *fiction iuris*, la competenza dei tribunali penali militari prevista dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, secondo cui « i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate », e, qualora venisse approvata la disposizione, tutti i fatti integrativi di reato penale ricadrebbero nella competenza dei tribunali militari;

il disegno di legge, modificando il codice penale militare di guerra, lascia inalterati nel codice stesso l'articolo 5, che dà al Governo la facoltà di dichiarare applicabile la legge penale militare di guerra anche in tempo di pace, e l'articolo 10, che dispone l'applicazione della legge penale militare di guerra in tempo di pace, anche quando un reparto delle forze armate dello Stato sia impegnato in operazioni militari per motivi di ordine pubblico, con pericolose ripercussioni sul piano democratico ed in aperto contrasto con l'articolo 11 della Costituzione nel quale si afferma che l'Italia ripudia la guerra;

l'articolo 2, comma 1, lettera a), del disegno di legge riconferma ed amplia la portata dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra, prevedendo che esso si applichi in caso di missioni all'estero, anche in tempo di pace, e non solo al corpo di spedizione, ma anche al personale militare che svolge compiti di supporto nel territorio nazionale;

l'articolo 9 del decreto-legge, nel prevedere una giurisdizione straordinaria e speciale e nell'escludere il principio del contraddittorio in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale, è

in palese contrasto con gli articoli 25, primo comma, 102, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

l'articolo 8 del decreto-legge prevede l'applicazione del codice penale militare di guerra al personale militare impegnato nell'operazione « *Enduring Freedom* » e non soltanto a quello di spedizione, ma anche al personale militare di comando, di controllo e di supporto operativo e logistico del corpo di spedizione assegnato alla stessa operazione, ma di stanza nel nostro Paese, in palese contrasto con il principio di eguaglianza enunciato dall'articolo 3 della Costituzione che vorrebbe parità di trattamento processuale sia per quei militari di stanza in Italia, ma assegnati all'operazione « *Enduring Freedom* », sia per quelli di stanza in Italia, ma impegnati nelle ordinarie attività militari;

il complesso del provvedimento, lasciando immutati nel codice penale militare di guerra l'articolo 76 che punisce chiunque divulga notizie diverse da quelle che sono portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dai comandi militari, l'articolo 80, che sanziona con la reclusione militare chiunque pubblica critiche o scritti polemici sulle operazioni militari o

sull'andamento della guerra, e l'articolo 87, che punisce chiunque proferisce parole di disprezzo o invettive contro la guerra, la condotta o le operazioni di essa ovvero contro le forze armate dello Stato o coloro che vi appartengono, viola l'articolo 21, primo e secondo comma, della Costituzione che garantisce la libertà di pensiero e di parola con lo scritto ed altro mezzo di diffusione e salvaguarda la stampa da autorizzazioni e censure;

alla luce dell'articolo 78 della Costituzione, secondo cui le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari, la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) è manifestamente incostituzionale poiché, di fatto con un ribaltamento dei poteri istituzionali, conferisce al Governo il potere di applicare a propria discrezione la disciplina di guerra;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2215.

n. 2. Rizzo, Cima, Bellillo, Pecoraro Scania, Armando Cossutta, Bulgarelli, Maura Cossutta, Cento, Diliberto, Lion, Nesi, Zanella, Pistone, Sgobio, Vertone, Boato.

*MOZIONI VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00043 E CICCHITTO ED
ALTRI N. 1-00046 CONCERNENTI L'UFFICIO EUROPEO PER
LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)*

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

il 29 aprile 1999 la Commissione europea ha adottato la decisione di istituire l'Ufficio per la lotta antifrode (Olaf);

nel dicembre 1999 il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno deciso il potenziamento di tale ufficio assegnando 75 nuovi posti;

a seguito di selezione pubblica a livello comunitario per titoli e colloquio sono risultati primi vincitori il dottor Perduca nella posizione di direttore delle operazioni ed investigazioni, nonché i dottori Piacente e Vaudano nella posizione di agenti temporanei nel campo della legislazione penale;

giova sottolineare che per il primo posto erano state inviate all'Olaf sedici candidature provenienti da sedici Paesi membri e per gli altri due posti, centosettantotto candidature delle quali cinquantatré italiane;

le predette nomine sono state inopinatamente bloccate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con una nota diretta al Consiglio superiore della magistratura con la quale si nega l'autorizzazione a lavorare all'estero al dottor Vaudano e si revocano le autorizzazioni già concesse ai dottori Piacente e Perduca, e ciò al fine di impedire all'organo

di autogoverno della magistratura il collocamento in aspettativa dei magistrati interessati alle nomine;

il direttore generale dell'Olaf, Franz Herman Bruener, in una dettagliata nota pubblica ha chiesto di poter « disporre nel più breve tempo possibile dei dottori Perduca e Vaudano » e di poter « continuare ad avvalersi del servizio prestato dal dottor Piacente », selezionati « sulla base delle valutazioni delle competenze professionali, linguistiche e dell'esperienza inquirente anche in campo internazionale posseduta dai "candidati" »;

tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Italia, hanno autorizzato l'assunzione presso l'Olaf di tutti i magistrati prescelti dell'Ufficio;

sulla regolarità delle procedure di selezione è pubblicamente intervenuto il direttore generale dell'Olaf Bruener, che ha dichiarato « ...l'ufficio non può ... accettare istruzioni da alcun Governo, istituzione, organo o organismo » nell'adempimento delle « procedure di reclutamento o di nomina dei dirigenti o funzionari dell'ufficio »;

ne consegue che l'iniziativa promossa dal Governo al fine di impedire ai vincitori selezionati sulla base del bando comunitario di assumere ovvero di continuare a svolgere le loro funzioni presso l'Olaf concretizza uno strappo alle regole comunitarie che contribuisce ulteriormente a porre il nostro Paese al di fuori dell'Unione europea;

il nostro Paese perderebbe una validissima rappresentanza in uno degli organismi più impegnati nella lotta alla corruzione e alla frode;

impegna il Governo

a rilasciare l'autorizzazione ai dottori Perduca, Piacente e Vaudano a rivestire nell'Olaf gli incarichi per i quali hanno vinto un regolare concorso europeo.

(1-00043) « Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scania, Brugger, Monaco, Loiero, Boccia, Molinari, Bonito, Finocchiaro, Roberto Barbieri, Calzolaio, Innocenti, Magnolfi, Montecchi, Ruzzante, Kessler ».

(21 gennaio 2002)

La Camera,

premessi che:

è apparsa sul quotidiano nazionale *Il Messaggero* in data 21 novembre 2001 e sul quotidiano *La Repubblica* del 22 novembre 2001 la notizia secondo cui vi sarebbero state delle irregolarità nell'assunzione dei magistrati presso l'Ufficio per la lotta antifrode (Olaf) di Bruxelles;

è stato denunciato il ritrovamento di un carteggio riservato intercorso tra il Ministro della giustizia *pro tempore* Piero Fassino ed altri soggetti, mirante a caldeggiare la designazione del dottor Alberto Perduca come direttore delle investigazioni e delle operazioni presso l'Olaf;

non vi è stata la realizzazione di una graduatoria di merito tra i magistrati dichiarati idonei al concorso per l'Olaf;

il Consiglio superiore della magistratura (seconda commissione e sede plenaria) ha deciso di confermare la « messa fuori ruolo » dei magistrati Alberto Perduca, Nicola Piacente e Mario Vaudano, pur a fronte del ritrovamento dei documenti predetti;

l'ufficio legislativo del ministero della giustizia, interessato direttamente dal Ministro Roberto Castelli, suffragava con proprio parere motivato le manifeste perplessità rispetto al presunto concorso Olaf, evidenziando che la natura delle funzioni indicate nella richiesta di candidature diffusa dalla Commissione europea sembra descrivere un'attività prevalentemente amministrativa e di indagine;

l'Olaf è diretta espressione della Commissione europea e quindi del Governo dell'Unione europea; per questo motivo è da ritenersi inopportuno che magistrati italiani, la cui indipendenza è nel nostro sistema garantita a livello costituzionale, possano essere autorizzati a prestare attività lavorativa in un organismo direttamente dipendente da un organo politico;

impegna il Governo:

a confermare il diniego all'autorizzazione da concedersi ai magistrati Vaudano, Piacente e Perduca per l'assunzione di incarichi presso l'Olaf;

a vigilare affinché la scelta dei rappresentanti italiani presso l'Olaf sia effettuata in modo trasparente e corretto, secondo criteri di merito, di competenza e di professionalità;

ad attivarsi affinché, nella scelta di soggetti da inviare presso l'Olaf, si privilegino figure professionali maggiormente indicate a svolgere attività investigative e di *intelligence*.

(1-00046) « Cicchitto, Fragalà, Tanzilli, Lussana, Bertolini, Bertucci, Antonio Leone, Saponara, Baiamonte, Gianfranco Conte, Vitali, Paniz, Gazzara, Delmastro delle Vedove, Lo Presti, Catanoso, Gironda Veraldi ».

(24 gennaio 2002)

MOZIONI VOLONTÈ ED ALTRI N. 1-00042, MICHELINI ED ALTRI N. 1-00044, VALPIANA ED ALTRI N. 1-00045, CÈ ED ALTRI N. 1-00049, MAURA COSSUTTA ED ALTRI N. 1-00050, TURCO ED ALTRI N. 1-00051, FIORONI ED ALTRI N. 1-00052, CONCERNENTI LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

il programma terapeutico-riabilitativo introdotto dalla legge n. 162 del 1990, modificata dal referendum del 1993 che ha depenalizzato l'uso personale delle sostanze stupefacenti, non ha risposto in maniera adeguata ai bisogni dei tossicodipendenti, sia per ciò che attiene gli aspetti giuridici che per quelli sociali e sanitari, caratterizzandosi piuttosto come intervento di prevenzione secondaria nei confronti di soggetti a rischio;

le multinazionali del narcotraffico stanno espandendo il loro mercato, in Italia e nel mondo, proponendo una vasta gamma di sostanze psicoattive in relazione ai bisogni dei giovani, alle loro attitudini ed al contesto sociale e culturale;

gli ultimi dati relativi all'andamento del consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope non mostrano una riduzione del fenomeno, ma rivelano un'evoluzione preoccupante verso un uso sempre più diffuso tra i giovani e i giovanissimi delle cosiddette nuove droghe, parallelamente all'uso di vecchie droghe come cannabinoidi, cocaina, alcool, e verso la poliassunzione in cui l'uso di una determinata droga è finalizzato a sedare gli effetti negativi di quella usata precedentemente;

in particolare, si assiste ai pericoloso diffondersi tra i giovani dell'uso di eroina fumata in sintonia con la tendenza a considerare l'uso non endovena delle droghe come « non rischioso » (pensando alla trasmissione del virus Hiv) e comunque reversibile;

tale evoluzione rappresenta la conseguenza di una politica sulla tossicodipendenza, che non ha tenuto conto di fenomeni emergenti e ha continuato a focalizzare l'attenzione esclusivamente su vecchi dibattiti, continuando a identificare il problema nell'assunzione di eroina per via endovenosa. Tale politica è stata portata avanti attraverso campagne di « prevenzione » e strategie di intervento (riduzione del danno) che hanno diffuso il messaggio implicito che è negativo bucarsi o al limite fare un uso sbagliato di sostanze psicoattive. Abbiamo assistito ad un processo di normalizzazione del fenomeno che ha proposto un modo sicuro, socialmente tranquillizzante di « dipendenza » che non si deve combattere, ma a cui è necessario abituarsi e con cui conviene convivere nella maniera più salutare possibile;

si registra un'anomala distribuzione dei fondi per la lotta alla droga, con una malcelata preferenza a favorire l'impiego della maggior parte delle risorse economiche, sia a livello nazionale che regionale e locale, in progetti di « unità di strada » a scapito di comunità terapeutiche

ed associazioni che non utilizzano quel tipo di approccio;

sono fallite le esperienze di liberalizzazione e somministrazione controllata di droghe portate avanti in alcuni Paesi europei;

l'articolo 152 del trattato di Amsterdam, nella sua riformulazione, esige che la sanità pubblica, nel cui campo di applicazione rientra la prevenzione della tossicodipendenza, venga presa in considerazione in tutte le azioni e le politiche dell'Unione europea;

il Piano di azione comunitario 2000/2004, rappresentando una linea guida per l'azione dei singoli Governi, ha individuato nell'innalzamento dell'allarme sociale sulle droghe, nella lotta all'offerta di droghe illecite e nelle strategie di reinserimento sociale dei tossicodipendenti, gli strumenti idonei per una efficace politica anti-droga;

appare in netta crescita il fenomeno della «doppia diagnosi», ovvero della concomitante presenza di disturbi psichici e di dipendenza da sostanze stupefacenti;

il 14 per cento dei tossicodipendenti è rappresentato da donne, circa un terzo delle quali ha figli minori, e per le quali si pone il problema, particolarmente delicato, della maternità in condizioni di rischio, anche in relazione alla diffusione del virus HIV;

impegna il Governo:

a ridefinire la strategia della riduzione del danno, verificandone i risultati non solo in termini qualitativi, ma anche in termini quantitativi, come opzione che può riguardare una parte limitata degli assuntori di eroina e che non è una terapia ma ha l'obiettivo di contenere il problema;

a valorizzare l'attività dei Sert, verificando, attraverso uno studio serio, l'impiego del metadone e degli altri farmaci sostitutivi, vigilando che il loro uso rientri

nei termini prescritti dalla legge, avendo come obiettivo la loro diminuzione al minimo necessario (non possono superare i tre mesi, senza l'*escamotage* di brevi interruzioni, devono essere collegati ad un progetto di recupero e usati in dosi contenute), onde privilegiare il recupero della persona sul contenimento del disagio e delle devianze, secondo lo spirito e le indicazioni della medesima normativa;

a favorire e sviluppare il rapporto con le esperienze offerte dalle comunità terapeutiche, il cui scopo primario è quello della costruzione delle basi e delle capacità della persona ad autopromuovere il proprio reinserimento sociale e lavorativo, nonché il controllo e la verifica di questo processo;

ad ampliare la collaborazione con tali strutture per facilitare l'attuazione delle misure alternative alla detenzione già previste dalla legge, allargando la possibilità di ricorrere a tali misure anche per pene edittali superiori a quelle in vigore;

a sperimentare forme innovative di detenzione per i tossicodipendenti, anche tramite la collaborazione tra strutture carcerarie e comunità terapeutiche;

a realizzare nuove strutture residenziali e valorizzare quelle esistenti, in quanto strumenti indispensabili per realizzare per i tossicodipendenti non solo un progetto di vita lontano dall'uso delle droghe, ma per mettere a loro disposizione dei luoghi in cui viene intensificata l'educazione all'aver cura di sé e alla responsabilità sociale, agevolata da una formazione globale alla partecipazione e al senso del lavoro;

a sviluppare progetti di prevenzione delle dipendenze tra le giovani generazioni che promuovano piani educativi più impegnativi ed efficaci, che forniscano elementi di identificazione, socializzazione e aggregazione alternativi;

a porre la massima attenzione alle interferenze e sovrapposizioni tra sofferenza psichiatrica e tossicodipendenza, attivando in rete i servizi territoriali psi-

chiatrici e favorendo una reale presa in carico istituzionale di questi casi così difficili da gestire;

a pianificare interventi capaci di sostenere e tutelare i familiari e, in particolare, i minori, pur salvaguardando il diritto alla genitorialità;

a creare una formazione stabile degli operatori del settore che preveda una attività diretta all'aggiornamento ma anche alla prevenzione del *burn-out*;

a rafforzare la cooperazione con i *partner* europei, sostenendone l'azione e promuovendo il coordinamento della loro politica e dei loro programmi;

a sollecitare il coordinamento tra organi di polizia e giudiziari dei Paesi europei e l'armonizzazione delle norme degli Stati membri in campo penale.

(1-00042) « Volontè, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degenaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Montecuollo, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tambacci, Tanzilli, Tucci ».

(14 gennaio 2002)

La Camera,

premessi che:

il traffico, il commercio, lo spaccio e l'uso della droga sono in continua espansione nel mondo e in Italia e gli ingenti mezzi a disposizione delle multinazionali del crimine — il 3 per cento del prodotto mondiale — permettono di perfezionare il volume dei traffici dalla produzione ai mercati, anche con la connivenza di regimi corrotti e di organizzazioni terroristiche;

il tasso annuale del consumo di droga nel mondo viene stimato in diverse centinaia di milioni di persone — tra il 3,3 per cento e il 4,1 per cento della popolazione totale — con un uso crescente delle droghe sintetiche, specie tra i più giovani;

la diffusione degli stupefacenti non riguarda solo coloro che ne fanno uso, ma è un fenomeno sociale e una tragedia collettiva che non risparmia più nessuno, a partire dai familiari del tossicodipendente;

il problema della droga è prima di tutto un problema sociale, umano, personale e antropologico più che sanitario;

in Italia si registra, oltre all'attività della criminalità organizzata, un incremento della microcriminalità dai connotati più violenti dovuta alle nuove mafie e al fenomeno delle *baby gang*, attive anch'esse nel traffico e nello spaccio di stupefacenti, con un giro d'affari complessivo di 40 mila miliardi di lire all'anno;

dei 53.846 detenuti nelle carceri italiane, il 30 per cento è detenuto per reati legati al traffico, allo spaccio e all'uso di stupefacenti, con un aumento delle infrazioni della legge sulla droga;

la droga, qualsiasi essa sia, agendo sulla psiche indebolisce o annulla la ragione e la volontà dell'uomo con danni non solo fisici, ma soprattutto psichici, anche rovinosi, creando sempre comunque una dipendenza;

la strategia della riduzione del danno, invece di portare il giovane ad una totale disintossicazione, finisce col cronicizzare la situazione di dipendenza, perché il metadone è solo un palliativo e non risolve i problemi né le cause che hanno portato una persona a drogarsi;

una tale visione nell'affrontare il problema è in contrasto con il dettato costituzionale che garantisce la tutela della salute come diritto essenziale di ogni cittadino e, quindi, la libertà di recuperarsi e non quella di drogarsi;

il Piano di azione comunitario 2000-2004, rappresentando una linea guida per l'azione dei singoli Governi, ha individuato nell'innalzamento dell'allarme sociale sulle droghe, nella lotta all'offerta di droghe illecite e nelle strategie di reinserimento sociale dei tossicodipendenti, gli strumenti idonei per una efficace politica anti-droga;

appare in netta crescita il fenomeno della doppia diagnosi, ovvero della concomitante presenza di disturbi psichici e di dipendenza da sostanze stupefacenti;

la regolarità e il modo con cui i mezzi di comunicazione di tutto il mondo trattano di droga ha creato un senso di ingannevole familiarità, se non rassegnazione, con il fenomeno, mentre tutte le attività relative alle droghe illecite sono condotte di nascosto, impedendo ai più di conoscere la vera natura del problema;

impegna il Governo:

a ridefinire la strategia della riduzione del danno, verificandone i risultati non solo in termini qualitativi, ma anche in termini quantitativi, come opzione che può riguardare una parte limitata degli assuntori di eroina e che non è una terapia ma ha l'obiettivo di contenere il problema;

a valorizzare l'attività dei Sert verificando, attraverso uno studio serio, l'impiego del metadone e degli altri farmaci sostitutivi, vigilando che il loro uso rientri nei termini prescritti dalla legge, avendo come obiettivo la loro diminuzione al minimo necessario (non possono superare i tre mesi, senza l'*escamotage* di brevi interruzioni, devono essere collegati ad un progetto di recupero e usati in dosi contenute), onde privilegiare il recupero della persona sul contenimento del disagio e delle devianze, secondo lo spirito e le indicazioni della medesima normativa;

a favorire e sviluppare il rapporto con le esperienze offerte dalle comunità terapeutiche, il cui scopo primario è quello della costruzione delle basi e delle capa-

lità della persona ad autopromuovere il proprio reinserimento sociale e lavorativo, nonché il controllo e la verifica di questo processo;

ad ampliare la collaborazione con tali strutture per facilitare l'attuazione delle misure alternative alla detenzione già previste dalla legge, allargando la possibilità di ricorrere a tali misure anche per pene edittali superiori a quelle in vigore;

a sperimentare forme innovative di detenzione per i tossicodipendenti, anche tramite la collaborazione tra strutture carcerarie e comunità terapeutiche, nel rispetto delle reciproche autonomie e fisionomie;

a realizzare nuove strutture residenziali e valorizzare quelle esistenti, in quanto strumenti indispensabili per realizzare per i tossicodipendenti non solo un progetto di vita lontano dall'uso delle droghe, ma per mettere a loro disposizione dei luoghi in cui venga intensificata l'educazione all'aver cura di sé e alla responsabilità sociale, agevolata da una formazione globale alla partecipazione e al senso del lavoro;

a sviluppare progetti di prevenzione delle dipendenze tra le giovani generazioni che promuovano piani educativi più impegnativi ed efficaci e che forniscano elementi di identificazione, socializzazione e aggregazione alternativi;

a porre la massima attenzione alle interferenze e sovrapposizioni tra sofferenza psichiatrica e tossicodipendenza, attivando in rete i servizi territoriali psichiatrici e favorendo una reale presa in carico istituzionale di questi casi così difficili da gestire;

a pianificare interventi capaci di sostenere e tutelare i familiari ed in particolare i minori, pur salvaguardando il diritto alla genitorialità;

a creare una formazione stabile degli operatori del settore che preveda un'attività diretta all'aggiornamento ma anche alla prevenzione del *burn-out*;

a rafforzare la cooperazione con i *partner* europei, sostenendone l'azione e promuovendo il coordinamento della loro politica e dei loro programmi;

a sollecitare il coordinamento tra organi di polizia e giudiziari dei Paesi europei e l'armonizzazione delle norme degli Stati membri in campo penale, puntando al sistema finanziario di cui il narcotraffico è diventato parte integrante;

a sollecitare i mezzi di comunicazione, a partire dalla Rai, a produrre in sinergia con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'informazione adeguata sul fenomeno in modo di aiutare i giovani a capire la vera natura del problema.

(1-00044) « Michelini, Di Virgilio, Massidda, Parodi, Antonio Leone, Bertucci, Cicchitto, Bertolini, Baiamonte, Gianfranco Conte, Fratta Pasini, Lainati, Paroli, Stradella ».

(22 gennaio 2002)

La Camera,

premesso che:

i Paesi europei pagano ogni giorno i guasti economici, sociali ed umani conseguenti ad una politica sulle droghe largamente basata sull'approccio repressivo dettato a livello mondiale dalle convenzioni Onu: secondo la relazione sull'evoluzione del fenomeno della droga nell'Unione europea del 2001 dell'Oedt (l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze), il 50 per cento dei detenuti nei Paesi europei ha a che fare con il consumo di sostanze stupefacenti, e di tutto il denaro usato per droghe e dipendenze, tra il 70 e il 75 per cento viene speso nel campo penale e solo ciò che resta in quello sociale e sanitario;

il rapporto dell'Oedt mostra che molti Paesi europei si vanno indirizzando verso altre politiche: il Belgio depenalizza il consumo di canapa, in Portogallo non si

sanziona più penalmente il consumo individuale, l'Olanda e la Spagna di Aznar seguono l'esempio svizzero, sperimentando la somministrazione controllata di eroina su un'utenza selezionata, e in generale « numerose relazioni degli Stati membri indicano che il consumo individuale di stupefacenti oppure il possesso per il consumo personale non rientrano tra le priorità primarie delle autorità preposte all'applicazione della legge »;

una politica delle droghe deve basarsi sulle evidenze e sulle verifiche, e le strategie di riduzione del danno hanno avuto esiti positivi per la vita la salute e il benessere del consumatori tossicodipendenti e ricadute positive sulla collettività, così come già aveva riconosciuto l'indagine conoscitiva fatta nella scorsa legislatura dalla Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica; sulla sperimentazione svizzera le valutazioni sono state positive: il trattamento con eroina non è più sperimentale ma rientra, con le dovute limitazioni cliniche, tra le possibilità di trattamento normalmente a disposizione. La valutazione è positiva anche secondo i Governi olandese e spagnolo;

il rapporto Oedt definisce « consumo problematico », « il consumo per via parenterale oppure il consumo da lunga data/regolare di oppiacei, cocaina e anfetamine. Questa definizione esclude i consumatori di *cannabis* e *ecstasy* e coloro i quali non usano mai — se non irregolarmente — oppiacei, cocaina e anfetamine »;

il rapporto Oedt sottolinea come la diffusione dell'Hiv continua ad essere legata all'iniezione, e incita a migliorare gli interventi che già hanno dato risultati nel decennio passato: metadone e programmi di riduzione del danno: « terapie sostitutive che possono ridurre la frequenza delle iniezioni, sono disponibili in tutti gli Stati membri, in gran parte sotto forma di metadone ma, nella gran parte dei Paesi, sono ancora possibili grandi miglioramenti in termini di copertura », anche perché nonostante i programmi di distribuzione di siringhe siano diffusi in tutti i Paesi,